

COMUNE DI SCURELLE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 90 del 21 luglio 2022

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.”

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12 settembre 2019.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 23/12/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la Nota Integrativa e il Documento Unico di Programmazione.

Vista la deliberazione nr. 199 di data 30/12/2021 con la quale la Giunta comunale ha approvato gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio 2022/2024.

Vista la deliberazione nr. 10 di data 31/05/2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2021 dal quale risulta un avanzo di cassa pari ad € 1.106.010,21 ed un avanzo di amministrazione di € 2.096.544,21 così composto:

Parte accantonata (FCDE e altri fondi)	483.195,87
--	------------

Parte vincolata	304.341,39
Parte destinata agli investimenti	168.344,50
Fondi non vincolati	1.140.662,45
TOTALE	2.096.544,21

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto l'art. 187, comma 2, del TUEL approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, che dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:

- non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
- dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Ricevuta la bozza di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e i prospetti allegati con la quale vengono adottate le variazioni di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Considerato che:

l'art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, (incrementato con il DL. 17 maggio 2022, n. 50) ha istituito un fondo a favore dei comuni al fine di garantire la continuità dei servizi da essi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

l'art. 40, lettera a) del comma 3-bis del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucrai-

na come convertito nella Legge del 15 luglio 2022 n. 91, che consente l'utilizzo dei fondi erogati per l'emergenza sanitaria anche per il pagamento delle maggiori spese per le utenze del gas;

l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' *articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico*;
- gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Atteso che il provvedimento in esame, tratta in maniera puntuale l'impatto sul bilancio comunale dell'impennata dei costi delle materie prime e della spesa energetica e delle conseguenti azioni poste in essere;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Viste pertanto le variazioni di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (fondo di riserva di cassa) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, del provvedimento in esame che qui di seguito si riassumono:

	Competenza 2022	2023	2024
<i>Maggiori entrate correnti</i>	66.700,00	29.700,00	29.700,00
<i>Minori spese correnti</i>	11.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/ capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	53.808,00	0,00	0,00
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>	0,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	235.000,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	264.165,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori spese d'investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>totale risorse disponibili</i>	630.673,00	51.700,00	51.700,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	103.708,00	51.700,00	51.700,00
<i>Minori entrate correnti</i>	27.800,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti non ricorrenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/ capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	499.165,00	0,00	0,00
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate per investim.</i>	0,00		
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>totale risorse utilizzate</i>	630.673,00	51.700,00	51.700,00

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Che, come dimostrato nei prospetti allegati al provvedimento in esame, permane una situazione di equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, delle entrate e delle spese non ricorrenti, dei residui e di cassa, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;

Visto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato

di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Che la variazione di assestamento generale in argomento non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,

tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

21 luglio 2022

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).